



Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 4 - 2013.2014

composta dai signori

Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Andrea Caranci
Avv. Goffredo Gobbi

Presidente
Componente
Componente

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 28 gennaio 2014 con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, segretario, ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del:

Sig. Daniele Gelli per la violazione dell'art. 19 co. 1 e 20 del Regolamento di Giustizia; per avere rilasciato le seguenti pubbliche dichiarazioni:

- **in data 5.8.2013:** <<ci è giunta voce che loschi figuri di dubbia moralità e con comportamenti tipici di altri sport contattano genitori di giocatori minorenni del Vasari Rugby Arezzo, facendo false promesse di carriere di gioco presso altre società. Società queste o non iscritte ai campionati o ignare di comportamenti fuori dell'etica del nostro sport e non disponibili a prestarsi a tali manovre, peraltro contrarie agli indirizzi Federali. Il Vasari Rugby Arezzo è orgoglioso di aver formato schiere di ottimi giocatori ed è da quest'anno insignito dell'assegnazione del Centro di Formazione FIR U16, unica via formativa di accesso alle accademie federali. Pertanto il Vasari Rugby Arezzo, diffida chiunque dalle false promesse, che fanno solo male ai giovani atleti, ed intende adoperarsi attivamente a contrastare tali pratiche>>, dichiarazioni pubblicate il 6.8.2013 nelle testate giornalistiche online www.arezzone.it ed www.arezzonotizie.it;
- **in data 7.8.2013,** appariva sul Corriere di Arezzo (pag. 25) il seguente articolo: <<il Vasari denuncia: dall'esterno false promesse ai nostri ragazzi. Il Presidente Gelli: stiamo valutando iniziative locali. C'è chi tenta di abbindolare minori con il miraggio della nazionale.....>><<... ci è giunta voce che alcune persone, con comportamenti tipici di altri sport, contattano genitori di giocatori minorenni del Vasari Rugby Arezzo, facendo false promesse di carriera di gioco presso altre società...>>.

l'affiliata Vasari Rugby Arezzo in persona del presidente pro tempore, per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti contestati al predetto.

All'udienza del 28.1.2014 è comparso l'incolpato, signor Daniele Gelli, assistito dal legale di fiducia, che ha richiesto l'audizione di due testi, presenti, al fine di asseverare la circostanza relativa all'esistenza dei fatti materiali ("storno" di atleti in danno dalla Vasari Rugby).

Il Procuratore ha richiesto l'affermazione della responsabilità dell'incolpato e richiesto la condanna del tesserato alla interdizione per giorni 45 e quella della società all'ammenda di € 100,00.

Giova precisare che, come confermato dal Procuratore Federale, le contestazioni su cui è stato chiamato a rispondere l'incolpato sono esclusivamente quelle relative ai fatti indicati in epigrafe (non anche quelli concernenti la ventilata omessa denuncia ovvero il

Siti

comportamento processuale del signor Gelli, di cui si fa cenno, *ad colorandum*, nel testo del rinvio a giudizio).

La Commissione ha ritenuto superfluo disporre l'audizione dei testi, sia perché non indispensabili ai fini del decidere, sia perché al corrente dei fatti su cui avrebbero dovuto riferire non per diretta percezione, bensì *de relato* (così ha riferito il difensore del signor Gelli).

Nel merito, l'imputazione non risulta fondata.

Manca la prova dell'effettivo riferimento ad altri tesserati, e segnatamente alla società che ha presentato l'esposto da cui la Procura ha tratto motivo per aprire il procedimento disciplinare, che rende rilevante, ai fini della giustizia domestica, il comportamento in esame. Le dichiarazioni riprese dalla stampa attengono certamente ad una espressione dura da parte del Presidente del Rugby Vasari di fronte ad attività di cui questi era venuto a conoscenza, ma non consentono di ritenere integrata la violazione delle norme del Regolamento di Giustizia invocate nel rinvio a giudizio.

Peraltro, il comunicato emesso trae radici nella volontà di preservare il settore giovanile della più antica società aretina e il menzionato esposto di altra società è stato presentato solo un mese dopo l'emissione del comunicato, non consentendo quindi una piena riferibilità tra esposto e fatti denunciati nel comunicato.

P.Q.M.

Proscoglie dalle incolpazioni ascritte il tesserato signor Daniele Gelli e la società Vasari Rugby Arezzo.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 GEN. 2014